

COMUNE DI VIDDALBA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

E DOCUMENTI ALLEGATI

COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di SASSARI

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 25/01/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di VIDDALBA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 25/01/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	
DOMANDE PRELIMINARI	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Previsioni di cassa.....	
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024....	
A) ENTRATE.....	
Entrate da fiscalità locale	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	
Proventi dei beni dell'ente.....	
Proventi dei servizi pubblici	
Canone unico patrimoniale	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	
Spese di personale.....	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	
Spese per acquisto beni e servizi	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza	
Fondo di riserva di cassa	
Fondi per spese potenziali	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	
ORGANISMI PARTECIPATI	
SPESE IN CONTO CAPITALE	
INDEBITAMENTO	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	
CONCLUSIONI	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Avv. Enrica Gasperini revisore, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 15 del 29/03/2019;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 15/24 gennaio 2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 15/12/2021 con delibera n.102, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 13/12/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, delibera di C.C. n.25 del 30/07/2021 sugli Equilibri.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente sta gestendo in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario.
- l'Ente non è in disavanzo.
- l'Ente non è in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Ente ha non preliminarmente effettuato un caricamento "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti. Per il prossimo anno si invita a usufruire di detta funzione.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 21 del 25/06/2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 10 in data 23/06/2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2020
Risultato di amministrazione (+/-)	1.930.146,27

di cui:

Fondi accantonati	299.994,96
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	111.570,21
Fondi vincolati	468.888,06
Fondi non vincolati (+/-)*	1.049.693,04
TOTALE	1.930.146,27

Dalle comunicazioni ricevute non risultano eventuali debiti fuori bilancio e/o passività potenziali probabili.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.908.489,64	2.439.823,88	2.608.327,79
<i>di cui cassa vincolata ⁽¹⁾</i>	354.014,65	657.821,55	508.950,91

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella GU n. 309 del 30.12.2021 ha differimento al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

Con la proroga del termine, è stato contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2022.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	29.108,56	-	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	387.493,61	-	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	602.033,73	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.439.823,88	2.608.327,79		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	434.213,27	previsione di competenza previsione di cassa	602.631,42 1.091.329,64	555.831,42 990.044,69	555.831,42	555.831,42
20000 TITOLO	Trasferimenti correnti	238.300,52	previsione di competenza previsione di cassa	1.888.363,15 2.126.663,67	1.673.730,01 1.912.030,53	1.651.624,01	1.651.624,01
30000 TITOLO	Entrate extratributarie	16.470,08	previsione di competenza previsione di cassa	106.074,60 122.111,56	145.200,00 161.670,08	145.200,00	145.200,00
40000 TITOLO	Entrate in conto capitale	1.378.248,33	previsione di competenza previsione di cassa	211.247,83 1.763.567,23	80.000,00 1.458.248,33	15.000,00	15.000,00
50000 TITOLO	Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	0,00	0,00
60000 TITOLO	Accensione prestiti		previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	0,00	0,00
70000 TITOLO	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
90000 TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	84.756,60	previsione di competenza previsione di cassa	1.335.582,28 1.420.338,88	1.335.582,28 1.420.338,88	1.335.582,28	1.335.582,28
TOTAL E		2.151.988,80	previsione di competenza previsione di cassa	4.643.899,28 7.024.010,98	4.290.343,71 6.442.332,51	4.203.237,71	4.203.237,71
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.151.988,80	previsione di competenza previsione di cassa	5.662.535,18 9.463.834,86	4.290.343,71 9.050.660,30	4.203.237,71	4.203.237,71

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO			
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	783.289,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.883.426,03 - 3.486.337,92	2.363.838,71 358.975,32 0,00 3.004.603,48	2.345.629,72 264.413,15 (0,00)	2.345.629,72 1.216,49 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.691.595,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	933.036,95 - 2.601.897,15	80.000,00 1.800,00 1.771.595,95	15.000,00 0,00 (0,00)	15.000,00 0,00 (0,00)
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'						
TITOLO 3	FINANZIARIE		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	(0,00)	0,00 0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	10.489,92 0,00 0,00 10.489,92	10.922,72 - - 10.922,72	7.025,71 - (0,00)	7.025,71 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7	GIRO	61.590,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	1.335.582,28 (0,00) 1.397.333,27	1.335.582,28 - 0,00 1.397.173,27	1.335.582,28 0,00 (0,00)	1.335.582,28 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	2.536.476,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	5.662.535,18 - 7.996.058,26	4.290.343,71 360.775,32 - 6.684.295,42	4.203.237,71 264.413,15 - -	4.203.237,71 1.216,49 - -
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.536.476,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	5.662.535,18 - 7.996.058,26	4.290.343,71 360.775,32 - 6.684.295,42	4.203.237,71 264.413,15 - -	4.203.237,71 1.216,49 - -

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'avanzo presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato non è stato ancora determinato.

Si ricorda che lo stesso disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata..

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

L'organo di revisione raccomanda che i cronoprogrammi di spesa ed il Fpv di spesa dovranno corrispondere al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.608.327,79
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	990.044,69
2	Trasferimenti correnti	1.912.030,53
3	Entrate extratributarie	161.670,08
4	Entrate in conto capitale	1.458.248,33
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.420.338,88
	TOTALE TITOLI	6.442.332,51
	TOTALE GENERALE ENTRATE	9.050.660,30

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	3.004.603,48
2	Spese in conto capitale	1.771.595,95
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	10.922,72
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.397.173,27
	TOTALE TITOLI	6.684.295,42
	SALDO DI CASSA	2.366.364,88

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa previsto al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 508.950,91.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		2.608.327,79	2.608.327,79	2.608.327,79
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	434.213,27	555.831,42	990.044,69	990.044,69
<i>Trasferimenti correnti</i>	238.300,52	1.673.730,01	1.912.030,53	1.912.030,53
<i>Entrate extratributarie</i>	16.470,08	145.200,00	161.670,08	161.670,08
<i>Entrate in conto capitale</i>	1.378.248,33	80.000,00	1.458.248,33	1.458.248,33
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	84.756,60	1.335.582,28	1.420.338,88	1.420.338,88
TOTALE TITOLI	2.151.988,80	4.290.343,71	6.442.332,51	6.442.332,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.151.988,80	6.898.671,50	9.050.660,30	9.050.660,30

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
<i>Spese Correnti</i>	783.289,08	2.363.838,71	3.147.127,79	3.004.603,48
<i>Spese In Conto Capitale</i>	1.691.595,95	80.000,00	1.771.595,95	1.771.595,95
<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>	-	-	0,00	0,00
<i>Rimborso Di Prestiti</i>	-	10.922,72	10.922,72	10.922,72
<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	61.590,99	1.335.582,28	1.397.173,27	1.397.173,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.536.476,02	4.290.343,71	6.826.819,73	6.684.295,42
SALDO DI CASSA				2.366.364,88

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.608.327,79		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.374.761,43 0,00	2.352.655,43 0,00	2.352.655,43 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.363.838,71 - 126.222,94	2.345.629,72 - 126.222,94	2.345.629,72 - 126.222,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	10.922,72 0,00 0,00	7.025,71 0,00 0,00	7.025,71 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- 0,00	- 0,00	- 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti

territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente per il 2022 non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017 in quanto non intende rinegoziare mutui.

N.B.: *Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:*

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui,*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi*

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1- ter del DI 73/21 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	25.000,00	manutenzioni	25.000,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	2.000,00	Spese previste da CDS	2.000,00
TOTALE ENTRATE	27.000,00	TOTALE SPESE	27.000,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- c) l'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- d) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 La nota deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

le accensioni di prestiti;

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni*
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,*

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, deve essere predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo deve essere distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) deve descrivere le modalità di quantificazione della stessa;*
- b) deve dare atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
- c) deve riportare l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di DUP e/o Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 101 del 15/12/2021.

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione esprime parere nella presente relazione.

N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.

N.B. Ai fini dell'applicazione del Pnrr, per gli enti locali il DUP e la nota di aggiornamento rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 2022-2024, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Del. G.C. n.96 del 02/12/2021.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"). Del. G.C. n.98 del 02/12/2021.*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173, delibera di G.C. n. 105 del 15/12/2021.

Su tale atto l'Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 17 in data 13/12/2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni è stato previsto con proposta di C.C. n.2 del 17/01/2022.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Scaglione	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Add.Irpef	45.124,96	45.124,96	45.124,96	45.124,96

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	232.469,74	232.469,74	232.469,74	232.469,74

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	253.236,72	253.236,72	253.236,72	253.236,72

In merito alla Tari 2022, considerato che, con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 marzo 2022", momentaneamente si procede con la riconferma del PEF e delle tariffe TARI deliberate per l'anno 2021, rinviando a successiva approvazione del PEF conforme al nuovo MTR-2 entro i termini stabiliti dalla legge tramite specifica variazione del bilancio di previsione.

Il nuovo Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adotta il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363.

Il Pef costruito con le nuove regole dovrà abbracciare le annualità 2022-2025, pertanto, sin da subito, dovranno evidenziarsi i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi, il documento riporterà il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per le spese di investimento dell'anno 2023 si dovranno prendere i dati finali o preconsuntivo 2021 ovvero dell'ultimo bilancio disponibile, mentre per gli anni 2024 e 2025 si aggiorneranno i dati assumendo come completati gli interventi di investimento programmati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In sede di aggiornamento del documento si provvederà a riallineare le previsioni con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del secondo anno precedente. La definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del Pef (ad esempio contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti.

N.b. Si ricorda che il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) avendo riguardo alla circostanza che la delibera di approvazione delle tariffe TARI costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione ai sensi dell'art.172 tuel.

Il pagamento della TARI può avvenire tramite F24.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	residui Rendiconto 2020	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	48.362,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI	0,00		0,00	0,00	0,00
TARI	72.275,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	120.637,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	47.413,31	8.829,70	10.237,50	10.237,50	10.237,50

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 1 e 142 cds	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per gli anni 2022/2024 in euro 2.000,00.

Con atto G.C. n. 71 del 06/10/2021 è stata destinata il 100% del provento negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta relativamente alla previsione di entrata pari ad €. 1.000,00, ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa:

a) €. 1.000,00 - al potenziamento dei programmi relativi al miglioramento della circolazione stradale;

La quota vincolata è destinata al

-Titolo I spesa per euro 1.000,00;

-Titolo II spesa per euro 0,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni previsti al Titolo IV è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	31.820,56	0,00	31.820,56
2021 (assestato o rendiconto)	20.000,00	0,00	20.000,00
2022 previsione	15.000,00	0,00	15.000,00
2023 Previsione	15.000,00	0,00	15.000,00
2024 Previsione	15.000,00	0,00	15.000,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

-proventi casa dell' acqua €. 1.000,00;

-fitti reali fabbricati €.1.000,00.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/previsione 2022	Spese/previsione 2022	% copertura 2022
servizio trasporto alunni	2.200,00	47.000,00	5%
Mense scolastiche	11.000,00	27.000,00	41%
colonie e sogg. Minori	4.200,00	12.000,00	35%
colonie e sogg. Anziani	20.000,00	20.500,00	98%
S.A.D.	6.000,00	6.000,00	100%
museo e parco archeologico	7.000,00	43.180,00	16%
impianti sportivi	3.000,00	24.080,00	12%
Totale	53.400,00	179.760,00	29,71%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 79 del 13/10/2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 29,71%.

In merito si osserva: Relativamente al servizio di gestione degli impianti sportivi, il Revisore invita l'Amministrazione a regolarizzare sempre tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti.

Si invita altresì ad adottare sempre per l'erogazione di servizi specifici, regolamenti che stabiliscano in modo chiaro ed equilibrato i criteri di pagamento delle rette per la copertura dei costi.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio per tutto il triennio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 3.800,00.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	520.068,45	520.068,45	520.068,45
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	40.810,00	40.310,00	40.310,00
103	Acquisto di beni e servizi	835.155,72	839.611,03	839.311,03
104	Trasferimenti correnti	740.027,77	716.921,77	716.921,77
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	4.631,34	4.238,43	4.238,43
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.865,39	3.000,00	3.000,00
110	Altre spese correnti	220.280,04	221.480,04	221.480,04
Totale		2.363.838,71	2.345.629,72	2.345.329,72

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 538.657,96 , considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 165.811,00.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia b) della Tabella 1.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2022-2024 è di euro 0,00, proposta di C.C. n.4 del 17/01/2022.

Si prevedono solo incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore e pertanto esclusi dalla normativa in oggetto.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente nel caso si dovrà dotare di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente nel caso dovrà pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi , adottato con delibera di G.C. n.98 del 02/12/2021, è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)

- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)

- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio

di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice, quinquennio 2016/2020.

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X (*)}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B.*La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".*

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art.1 co.80 della L.160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

BILANCIO 2022

Cap.	descrizione	Previsione 2022	Accantonamento minimo del FCDE	Accc.effettivo FCDE
36	TARI	253.236,72	103.700,44	103.700,44
3	Imu da attività di accertamento	10.000,00	4.095,00	4.095,00
40	Recupero evasione Tari	15.000,00	6.142,50	6.142,50
60	Canone energia eolica	30.000,00	12.285,00	12.285,00
	TOTALI	308.236,72	126.222,94	126.222,94

ANNO 2023

Cap.	descrizione	Previsione 2023	Accantonamento minimo del FCDE	Accc.effettivo FCDE
36	TARI	253.236,72	103.700,44	103.700,44
3	Imu da attività di accertamento	10.000,00	4.095,00	4.095,00
40	Recupero evasione Tari	15.000,00	6.142,50	6.142,50
60	Canone energia eolica	30.000,00	12.285,00	12.285,00
	TOTALI	308.236,72	126.222,94	126.222,94

ANNO 2024

Cap.	descrizione	Previsione 2024	Accantonamento minimo del FCDE	Accc.effettivo FCDE
36	TARI	253.236,72	103.700,44	103.700,44
3	Imu da attività di accertamento	10.000,00	4.095,00	4.095,00
40	Recupero evasione Tari	15.000,00	6.142,50	6.142,50
60	Canone energia eolica	30.000,00	12.285,00	12.285,00
	TOTALI	308.236,72	126.222,94	126.222,94

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 38.715,63 pari allo 1,63% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 44.915,63 pari allo 1,91% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 44.915,63 pari allo 1,91% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 38.715,73.

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali.)*

E' calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti altri accantonamenti per passività potenziali.

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.301,47	1.301,47	1.301,47
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL			
passività potenziali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	11.301,47	11.301,47	11.301,47

Sul cap 960 "Fondo Contenzioso e Passività Potenziali", come per il Fondo Crediti Commerciali, è stato previsto in via precauzionale un' accantonamento di € 10.000 per eventuali azioni legali difensive relative al contenzioso col gestore unico del servizio idrico Abbanoa.

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2020.
Fondo rischi contenzioso	0,00
Fondo rinnovi contrattuali	0,00
Ind. Fine Mandato	5.422,77

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Con il D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose." il legislatore ha apportato un'importante modifica al metodo di calcolo del FGDC per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 9 comma 2 lett. a) prevede: "al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."

Pertanto, così come è stato per il 2021, anche per gli anni 2022 e 2023 gli enti potranno calcolare lo stock di debito al 31.12 di ciascun anno interessato dal confronto sulla base dei dati presenti nelle proprie scritture contabili e non facendo riferimento al saldo presente in PCC. Resta fermo l'obbligo di riduzione del 10% dello stock di debito da un anno all'altro.

Gli enti che intenderanno beneficiare di tale deroga dovranno però:

- comunicare, anche per gli enti in SIOPE+, alla piattaforma elettronica lo stock di debito al 31.12 di ciascuno dei due anni precedenti a quello in cui si prevede l'iscrizione del FGDC. (entro il 31 gennaio 2022 salvo ulteriori proroghe)
- attestare l'esito positivo della verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sempre al citato articolo 9 comma 2 è introdotta alla lettera b) la specifica che prevede l'iscrizione del FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

La PCC resta, invece, l'unico riferimento possibile per l'elaborazione dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Stock dell'anno 2020		
Aggiornato il 26 Gennaio 2022 Alle 00:00 AGGIORNA		
Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Nota di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
7.371,79 €	-3.350,00 €	4.021,79 €

Stock dell'anno 2021		
Aggiornato il 26 Gennaio 2022 Alle 00:00 AGGIORNA		
Calcolato da PCC		
Importo scaduto e non pagato	Nota di credito	Importo scaduto e non pagato Totale
8.451,79 €	-3.890,00 €	4.561,79 €

Tempi medi di pagamento 25 gg.

Lo stanziamento di € 5.000,00 per l' anno 2022 sul capitolo 930 "Fondo Crediti Commerciali", pur non essendo necessario, è stato previsto in via precauzionale in quanto l'ente ha in atto un contenzioso col Fornitore del servizio idrico Abbanoa per cui, in base all' esito della procedura in corso, potrebbe essere necessario liquidare eventuali fatture sospese.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato (e sta continuando a farlo), le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi tramite società partecipate.

Al 1° gennaio 2022 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

-ABBANOVA S.P.A;

- nella società CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.;

- ANGLONA AMBIENTE SRL.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Il revisore ricorda che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, non possono (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata possono essere autorizzati aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto in data 24/11/2021, con proprio atto di C.C. n. 29, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

Al Revisore non risulta che l'Ente abbia rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

EQUILIBRO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CAPITALE				
		2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	80.000,00	15.000,00	15.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	80.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00
		-		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Al Revisore non risulta che l'ente intenda acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

All'organo di revisione non risulta che l'ente abbia posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati. Nel caso si dovessero prevedere si ricorda che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, non prevede di attivare fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, le eventuali operazioni di investimento dovranno essere accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali dovranno essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	188.563,07	€ 157.001,68	€ 146.511,76	€ 135.589,04	€ 128.563,33
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)	31.561,39	€ 10.489,92	€ 10.922,72	€ 7.025,71	€ 7.025,71
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	€ 157.001,68	€ 146.511,76	€ 135.589,04	€ 128.563,33	€ 121.537,62
Nr. Abitanti al 31/12	1.623	1.666	1.666	1.666	1.666
Debito medio per abitante	96,74	87,94	81,39	77,17	72,95

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	5.554,74	5.064,06	4.631,34	4.238,43	4.238,43
Quota capitale	31.561,39	10.489,92	10.922,72	7.025,71	7.025,71
Totale fine anno	€ 37.116,13	€ 15.553,98	€ 15.554,06	€ 11.264,14	€ 11.264,14

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente preveda di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

All'Organo di revisione non risulta che l'ente abbia prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Si riportano alcune disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 n.234/2021

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio (In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...).

Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.

Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174).

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni

immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)

Vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10 mila euro per gli enti fino a 5 mila abitanti, a 350 mila euro per le città maggiori).

Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)
La norma prevede l'incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, possono richiedere i contributi:

a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;

b) i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall' articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022.

Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)

La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 565-566)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto, in considerazione delle difficoltà strutturali degli enti e della necessità di assicurare condizioni più favorevoli per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. L'intervento viene inoltre esteso anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei rispettivi territori.

In particolare, agli enti locali della Sicilia e della Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse relative agli anni 2022 e 2023.

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

- f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Vengono stanziati le risorse per l'attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606)

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali (commi 706-707)

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, **fino al 31 marzo 2022.**

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

La copertura degli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio.

Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995)

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

COMUNE DI VIDDALBA

Provincia di SASSARI

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrica Gasperini', written in a cursive style.

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 25/01/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di VIDDALBA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 25/01/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini


CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini

